COMUNE DI ROCCARAINOLA

(Provincia di Napoli)

PIANO/REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Testo approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 23 del 27/08/2009

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ART. 2 - DEFINIZIONI 3
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE 5
ART. 4 - CRITERI DI ASSIMILABILITA' 5
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO 6
ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE 6
ART. 7 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI 6
ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 7

TITOLO II - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 9 – CONFERIMENTO 8
ART. 10 – RACCOLTA 8
ART. 11 - IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI 8
ART. 12 – TRASPORTO 8
ART. 13 - TRATTAMENTO 8

TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLATA DIFFERENZIATA

ART. 14 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 9
ART. 15 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE 9
ART. 16 - INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 9
ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E ORARI DI ESPOSIZIONE 9
ART. 18 - RACCOLATA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 10
ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI 10
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA 10
ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI CARTACEI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE 10
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 10
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE 11
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE 11
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI 11
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE 12
ART. 27 - OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI 12
ART. 28 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO 12

TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 29 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO 13
ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI 13
ART. 31 - PULIZIA DEI MERCATI O BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO 14
ART. 32 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI 14
ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI – RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI 14
ART. 34 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI 14
ART. 35 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 14
ART. 36 – RIFRIUTI ORGANICI DI ANIMALI E MATERIALI DI RISULTA SU AREE PUBBLICHE 15

TITOLO V CONTROLLI - SANZIONI – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 37 - CONTROLLI ED ISPETTORI ECOLOGI 16
ART. 38 – SANZIONI 16
ART. 39 - SPOSIZIONI DIVERSE 16

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, è redatto ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L. 296/06, L. R. 4/07 e del Piano Regionale approvato con Ordinanza Commissariale n° 500/07.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti quali:

- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso;
- le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

b) ai rifiuti speciali e pericolosi, salvo quanto previsto nel Titolo III.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. predetto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. predetto;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. predetto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. predetto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore:
2.1 con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericoloso in deposito raggiunge i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno, indipendentemente dalle quantità.
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6) sottoprodotti: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.
n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
p) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area, previo catalogazione e caratterizzazione degli stessi a cura dell'ARPAC
q) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
r) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
s) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
Per tutto quanto non previsto, si rimanda all'Art. 183 del D. Lgs. n° 152/06.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e con riferimento al D.Lgs. 152/06 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
• i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
• i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quando disposto dall'Art. 186 D. Lgs 152/06;
• i rifiuti da lavorazione industriali;
• i rifiuti da lavorazione artigianali;
• i rifiuti da attività commerciali;
• i rifiuti da attività di servizio;
• i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
• il combustibile derivato dai rifiuti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/06 sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

ART. 4 - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

1. L'assimilabilità per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento è così stabilita:
a) Sono sempre considerati assimilati ai rifiuti urbani:
• i rifiuti solidi provenienti da locali ad uso ufficio, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole;
• i rifiuti solidi derivanti da locali in cui si preparano o si consumano pasti (cucine, attività di ristorazione ecc.) e i residui dei pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole;
• i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde, se svolte su superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa purché conferiti con le modalità previste dal presente regolamento;
• vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere che non contengano imballaggi terziari, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
• la spazzatura;
• i rifiuti costituiti da indumenti monouso;

• i rifiuti provenienti da attività di giardinaggi;
2. Sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
• devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
• devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
• devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Nel presente regolamento, per quanto riguarda le attività gestionali, ogni qualvolta si fa riferimento al Comune, per esso il riferimento deve intendersi, in assenza di una gestione in economia, al soggetto che gestisce il servizio stesso.

ART. 7 - DIVIETI ED OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

1. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori di rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 4, le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute negli articoli 9 e seguenti.
2. I produttori o detentori, anche se non produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.
3. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite con il presente regolamento.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non addetti ai servizi di raccolta, è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi di raccolta.
6. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza dei luoghi di raccolta è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.
7. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani ed i cestini portarifiuti; è inoltre vietato eseguire scritte su contenitori e sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 8 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'Art. 191 D. Lgs 152/06 s.m.i.

TITOLO II

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 9 - CONFERIMENTO

1. I rifiuti urbani non ingombranti e quelli assimilati agli urbani di cui all'art. 4 e salvo quanto previsto dal successivo Titolo III, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Detti rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori e/o sacchetti, come di seguito indicati:

- rifiuti organici, racchiusi in sacchetti biodegradabili *(certificati) e/o biodegradabili tipo* (Mater-Bi), nelle apposite pattumiere domestiche consegnate dal Comune;
- secco indifferenziato in appositi sacchi trasparenti neutri da litri 40;
- carta e cartone, presso le utenze domestiche e gli esercizio commerciali, a cura del produttore che è tenuto a raccoglierli ridotti al minimo volume possibile (eventualmente legati in pacchi);
- plastica ed alluminio, previo la loro sommaria pulizia, ridotti al minor volume possibile, anche in un solo sacco di colore neutro;
- vetro, previo sommaria pulitura, in sacco di colore neutro;

Per i condomini e le utenze commerciali sono stati consegnati, a cura di questo Comune, idonei contenitori (l. 120/240) ove, in base al calendario di esposizione, saranno conferiti i rifiuti.

Non possono essere altresì conferite le sostanze liquide, i materiali accesi, i materiali (quali rifiuti metallici e rifiuti inerti) che possano recare danni ai mezzi di raccolta e trasporto.

E' severamente vietato l'uso di sacchetti di plastica nera.

ART. 10 - RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze, private e commerciali, con il sistema porta a porta svolto da personale di questo Comune per tutte le tipologie di rifiuto.

2. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con provvedimento del Sindaco o della Giunta Comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto di principi di cui all'art. 5.

ART. 11 - IGIENIZZAZIONE DEI CONTENITORI

1. La pulizia dei contenitori è assicurata dal detentore attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.

ART. 12 - TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui ai principi dell'art. 5.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del Comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolarne lo svolgimento (accesso a corsie preferenziali, piste ciclabili, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione,…)

3. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato da un formulario di identificazione come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

ART. 13 - TRATTAMENTO

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti e degli indirizzi di pianificazione regionali e provinciali.

TITOLO III

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 14 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali nelle fasi della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurne i consumi energetici e le emissioni;
d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Il servizio di cui al comma precedente è obbligatorio ed esclusivo per tutte le utenze del Comune.

ART. 15 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:
- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 16 - INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. *Il servizio* viene effettuato mediante la raccolta "PORTA A PORTA" per tutte le frazioni *ad eccezione della raccolta dei rifiuti ingombranti che sarà effettuata così come disciplinato dal successivo Art. 19*.
2. Il Comune di Roccarainola si *è dotato di un centro di raccolta* attrezzato per ricevere e stoccare in modo segregato e temporaneo i rifiuti *ingombranti* conferiti dai cittadini; l'area sarà recintata e integrata paesisticamente anche attraverso il ricorso a schermature arboree.

ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E ORARI DI ESPOSIZIONE

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente secondo la loro tipologia dinanzi alla rispettive abitazioni o esercizi commerciali.
2. Tutti gli utenti del Comune sono tenuti a uniformarsi alle modalità di conferimento indicate.
3. Le modalità di raccolta sono così individuate:
   - Domenica: frazione secco indifferenziato;
   - Lunedì: frazione organica;
   - Martedì: fazione plastica, alluminio, carta e cartoni;
   - Mercoledì: frazione organica e vetro;
   - Giovedì: frazione secco indifferenziato;
   - Venerdì: frazione organica.

L'esposizione dei rifiuti avverrà secondo le modalità e gli orari che saranno disciplinati secondo i dettami dell'Art. 10, 2 comma.

ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento della FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani) è finalizzato all'intercettazione dei materiali compostabili ai fini della valorizzazione agronomica ed è diretto alla separazione della frazione organica dal rifiuto residuo.
2. Il conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani deve essere effettuato inserendo i rifiuti negli specifici contenitori racchiusi in sacchi biodegradabili *(certificati) e/o biodegradabili* tipo Mater-Bi.
3. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi di materiale idoneo al successivo trattamento impiantistico.

ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI
1. I rifiuti urbani ingombranti, quali beni di consumo durevoli di arredamento, di impiego domestico e di uso comune, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero dei materiali valorizzabili.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità *a far data dal 01/10/2009*:

- *Conferimento da parte dei cittadini presso il centro di raccolta realizzato al Rione IACP, area ex depuratore, il primo Martedì e Giovedì del mese dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;*
- *Solo in caso di comprovata e accertata impossibilità di procedere al conferimento, personale del Comune, previo accordi con il Responsabile del Servizio, procederà alla raccolta presso le abitazioni degli utenti che ne facciano richiesta.*

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA
1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vengono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 9 e 17 del presente regolamento.
2. Il servizio di raccolta può essere effettuato anche secondo i dettami dell'Art. 200 del D. Lgs. 152/06.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI CARTACEI PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE
1. Gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche, sono oggetto di uno specifico servizio di raccolta.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
• raccolta domiciliare "programmata";
• raccolta su chiamata (solo per quantitativi rilevanti);
3. E' vietato alle aziende commerciali od artigianali che originano rifiuti di imballaggi cartacei secondari, conferire tali imballaggi *unitamente ai* rifiuti urbani non ingombranti.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE
1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita presso *il centro di raccolta* appositamente destinate allo stoccaggio o alla trasformazione della frazione verde.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private può essere conferita:

- *da parte dei cittadini, presso il centro di raccolta realizzato al Rione IACP, area ex depuratore, il primo Martedì e Giovedì del mese dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;*

3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde è prioritariamente da destinare al recupero tramite trattamento in impianti di compostaggio o di co-compostaggio di fanghi e materiali lignocellulosici.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere ritirate dai relativi rivenditori. Al circuito di distribuzione infatti compete l'avvio di questa tipologia di rifiuti al corretto e separato smaltimento. E' vietato immettere le pile per usi specialistici nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
2. Le pile "a stilo", esenti da cadmio e mercurio possono essere immesse nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso le farmacie. Ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.
Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
4. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, sono raccolti dal Comune con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori sono rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le isole ecologiche o le stazioni ecologiche.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

1. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" e/o "F", le lampade a scarica, i tubi catodici, i toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti:
   - *presso il centro di raccolta realizzato al Rione IACP, area ex depuratore, il primo Martedì e Giovedì del mese dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;*
3. I materiali raccolti sono avviati presso un'area attrezzata e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. E' fatto obbligo, ai produttori di materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, *il* conferimento alle discariche di seconda categoria tipo A o agli impianti di recupero appositi.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali, essenzialmente oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”, da utenze domestiche, devono essere conferiti presso gli impianti di recupero appositi.

ART. 27 - OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

1. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva e le attività commerciali che ne fanno uso, gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti o provenienti da altre lavorazioni, devono essere ammassati separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alle isole o stazioni ecologiche oppure a ditte di trasporto all’uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio.
2. I contenitori utilizzati per l’ammasso e il conferimento di cui al comma precedente, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 28 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il compostaggio domestico consiste nella trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire in un piccolo cumulo, in una buca, in un cassone o un contenitore a campana (composter).
2. Sono compostabili:
- gli scarti di frutta e verdura;
- gli scarti di cibo;
- i gusci d'uovo sminuzzati;
- i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- i fiori recisi;
- la lettiera di piccoli animali;
- le foglie e gli sfalci d'erba;
- le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- i trucioli di legno;
- la cellulosa (fazzoletti di carta).

3. Il compostaggio domestico è prioritariamente una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico.
4. Le attività di compostaggio domestico devono essere svolte in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi (con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori ecc.), pena la decadenza di eventuali agevolazioni. Al fine di contenere eventuali disagi, il sito in cui attuare il compostaggio andrà ricercato in area marginale entro i confini della proprietà in posizione tale da arrecare il minor disturbo ai confinanti. In via generale si può affermare che in caso di adozione di composter e in presenza di una corretta conduzione del processo, una distanza non inferiore a tre metri dal confine dovrebbe garantire dal verificarsi di inconvenienti quali la diffusione di odori.

TITOLO IV
NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 29 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1 Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento del suolo pubblico viene effettuato entro il territorio del Comune, nell'ambito di un perimetro definito dalla Giunta comunale, in modo da comprendere:

1.1 le strade e le piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della Legge 12.2.1958 n.126 e le nuove strade comunali;

1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della Legge 12.2.1958 n.126;

1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali sia i tratti edificati su entrambi i lati);

1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:

- siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
- siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
- siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);

1.5 aree sistemate a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico;

1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dalla Giunta Comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi di cui all'art. 5.

2. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo schema approvato dalla Giunta comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa sulla base del principio della copertura dei costi.

3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie è a carico degli enti competenti.

4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale, ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono previo pagamento di corrispettivo stabilito sulla base del principio della copertura dei costi.

ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, dei canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

3. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 31 - PULIZIA DEI MERCATI O BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto

ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in apposi contenitori messi a disposizione dal Comune, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. All'orario di cessazione dell'attività di vendita l'area occupata deve risultare perfettamente pulita.

ART. 32 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI –RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo rivalsa della spesa sostenuta, nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
In caso di inosservanza si applicano le disposizione di cui al comma precedente.

ART. 34 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

1. Ove si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione preesistente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 32 – 3° comma.

ART. 35 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi dell'art.2, lettere *e)* ed *f)* del D.M.219/2000: "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22:
a. sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
• assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
• simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
• avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
• resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
• resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo);
b. sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:
• materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
• altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di

colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al comma 3.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui al precedente comma 2 lettera *a).*
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio e triturazione di rifiuti quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura o avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti di cui alla lettera *b)* del comma 2 provenienti da altre attività cimiteriali possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui sopra al secondo alinea del punto b del primo comma.

ART. 36 – RIFIUTI ORGANICI DI ANIMALI E MATERIALI DI RISULTA DU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'ASL competente.

TITOLO V
SANZIONI – DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 37 - CONTROLLI ED ISPETTORI ECOLOGI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale, da quello addetto ai servizi ecologici del Comune nonché dal personale del soggetto che eventualmente gestisce il servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

ART. 38 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 103,29 euro fino a 1032,91 euro. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24.11.1981 n° 689.

ART. 39 - DISPOSIZIONI DIVERSE

L'Amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa in materia, si riserva la facoltà di esternalizzare parte o per intero il servizio in argomento, fermo restante l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al D. Lgs. 152/06 e s.m.i..